

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 107-A

**RELAZIONE DELLA GIUNTA  
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE  
(RELATORE BUCCIARELLI DUCCI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**BOTTONELLI**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

*Annunziata il 24 maggio 1949*

*Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 19 aprile 1948 l'avvocato Arconovaldo Bonacorsi sporgeva querela per diffamazione a mezzo della stampa, concedendo la più ampia facoltà di prova, contro l'onorevole Bottonelli Giovanni e contro Mario Maffei, entrambi redattori responsabili del giornale frontista *La squilla e la lotta*, perché, in un articolo pubblicato nel n. 6, del 17 aprile 1948, di detto periodico, erano contenute frasi offensive con le quali si attribuivano al Bonacorsi gli epiteti di « criminale di guerra » e di « autore di ogni genere di nefandezze ».

La Giunta alla unanimità ha condiviso il criterio che quando si verifichi in materia di diffamazione e quando il querelante abbia concesso la più ampia facoltà di prova si

debba concedere la autorizzazione a procedere per dar modo all'offeso di tutelare il proprio onore.

Nel caso in esame, però, poiché è redattore responsabile del giornale, contenente l'articolo diffamatorio, oltre al deputato Bottonelli anche il signor Maffei, la Giunta ritiene di non dover concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Bottonelli, giacché rimane ugualmente salvaguardato il diritto del querelante di tutelare il proprio onore in occasione del regolare procedimento penale che si svolgerà contro il Maffei, a conclusione del quale potrà essere stabilita la fondatezza o meno delle affermazioni contenute nell'articolo ritenuto offensivo.

BUCCIARELLI DUCCI. *Relatore.*